

(N. 2132)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(ROGNONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1987

Modifica all'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311,  
concernente le ispezioni parziali

ONOREVOLI SENATORI. — Il potenziamento dell'attività di vigilanza sul funzionamento degli uffici giudiziari, affidata al Ministero di grazia e giustizia, costituisce una garanzia di migliore efficienza e nel contempo può contribuire a prevenire il verificarsi di illeciti disciplinari e civili, in ordine ai quali si provvede con altri disegni di legge a rendere più precisa la responsabilità dei magistrati.

Nell'esercizio di tale potere di vigilanza, il Ministro si avvale dell'Ispettorato generale, posto alle sue dirette dipendenze dall'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311.

La legge, tuttavia, consente l'avvio soltanto di inchieste su fatti specifici e di ispezioni generali triennali.

Queste ultime riguardano anche il rispetto degli adempimenti fiscali; sono perciò in-

daginose e portano a riferire sulle disfunzioni accertate anche molto tempo dopo il loro verificarsi.

Appare utile, per contro, al fine di realizzare il proposto potenziamento della vigilanza, disporre di ispezioni « mirate » con accertamenti limitati ad alcuni aspetti dell'attività degli uffici giudiziari: ad esempio, al controllo della produttività di uffici e magistrati.

Ciò postula una limitata modifica legislativa — quella proposta nel testo del disegno di legge — in quanto si è ritenuto che la vigente disciplina delle ispezioni non consente l'esecuzione di verifiche parziali, che escludano il controllo di determinati servizi normativamente imposto (cfr. articolo 5 del decreto ministeriale del 30 ottobre 1958).

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro può in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni anche parziali negli uffici giudiziari ».